Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

CORTE DEI CONTI-SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 650/2020 del 5 novembre 2020

MIGNEMI giudice
omissis ricorrente
Fondo Pensioni Sicilia convenuto

Riliqidazione del trattamento pensionistico del de cuius ad istanza degli eredi – Perequazione annuale ex art. 36 l.r. 6/1997 – Sua applicabiltà automatica – Sua sussistenza in patrimonio ereditario – Azionabilità da parte degli eredi - Legittimo affidamento a seguito di indicazione nel cedolino della voce riguardante la perequazione - Sussiste

E' dirimente rilevare che l'Amministrazione ha l'obbligo di calcolare il trattamento pensionistico di ciascun avente diritto secondo le norme di legge.

Nella specie, il computo del trattamento pensionistico con applicazione della perequazione annuale nella misura del 100% dell'aumento ISTAT registrato nel triennio 1 gennaio 1998 / 31 dicembre 2000, in conformità a quanto disposto dall'art. 36 della Legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, non necessita di alcuna specifica domanda, ma è la modalità ordinaria di calcolo del trattamento di pensione, al ricorrere dei presupposti di legge.

Sicché, deve ritenersi che le somme, come correttamente spettanti, entrino nel patrimonio dell'avente causa già dal momento della maturazione di ciascun rateo.

Il caso è analogo, ad esempio, a quello del diritto al corretto calcolo della indennità integrativa speciale, che non necessita di alcuna richiesta da parte del pensionato, tant'è che la mancata istanza amministrativa non determna alcuna intrasmissibilità dell'azione.

Estensore della massima avv. Orazio Sciacca